

N. R.G. 2705/2018

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE e FALLIMENTARE

Volontaria Giurisdizione

Il Giudice, Dott.ssa Anna Maria Rossi,
ha emesso il seguente

DECRETO

vista la proposta di accordo con i creditori per la composizione della crisi di sovraindebitamento ex art. 7 ss. l. n. 3/2012, depositata da Flora 2000 Vivai Società Agricola ss, in persona dei soci amministratori Pagani Michela e Pagani Andrea, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso, dall'avv. Andrea Stefanelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Azzo Gardino n.8/a;

rilevato, in esito al deposito della relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, dott. Mauro Morelli, che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012, seppure ammettendo, in relazione alle particolari caratteristiche della attività svolta, la validità di una attestazione che si estende oltre i limiti temporali abitualmente accettati;

rilevato che alla udienza fissata per gli adempimenti di cui agli artt.10 e 11 non sono emersi atti di frode ai creditori, e che nella relazione definitiva ex art.12 L.3 del 2012, 1° comma, depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, il dott. Morelli riferisce dell'avvenuto raggiungimento della percentuale prevista per l'approvazione dell'accordo, tenuto conto dei voti espressi dai creditori chirografari, e dei voti espressi dai creditori privilegiati, limitatamente alla quota di credito falcidiato;

rilevato che lo scostamento tra i debiti inclusi nel piano e quelli risultanti alla Agenzia delle Entrate, di cui dà atto l'OCC, nell'ultima relazione, (ed anche il consulente della società nella relazione periodica circa la situazione economico e finanziaria della impresa agricola Flora 2000), non influisce in misura rilevante sulla fattibilità del piano, atteso che per una parte riguarda l'ammontare di sanzioni ed interessi, già integralmente falcidiati, e per altra parte è compensata da pagamenti di debiti previdenziali anticipati rispetto al cronoprogramma, cosicché l'incremento effettivo del debito da finanziare si attesta intorno ai duemilacinquecento euro;

richiamata la proposta di Flora 2000, che prevede che la società continui ad operare esercitando la propria attività di produzione e vendita di piante, e servizi annessi, e soddisfi i creditori concorsuali sia con i flussi provenienti dalla continuità sia con la liquidazione di due terreni, che di fatto costituiscono gli unici componenti di rilievo del valore della azienda;



in particolare infatti la società presenta, come attivi attestati:

- Stima terreni	€.600.000
- Flussi netti 2018-2022	€.402.447
- Flussi netti 2023-2033	€.522.403

Con tali disponibilità la società confida di pagare, con il cronoprogramma sotto riportato, per i primi cinque anni:

1. le prededuzioni per Sicea e OCC (€28.259 e 42.281) al 100 % in un arco temporale di tre anni, a partire da ottobre 2018;
2. il credito ipotecario al 100 % (€725.936), per una parte con il ricavato delle vendite immobiliari, e per la residua parte con i flussi della continuità, mediante rate in otto anni, con il riconoscimento di interessi (per ulteriori €40.181);
3. il TFR al 100% in base ad accordi già in corso di esecuzione con i dipendenti;
4. i fornitori strategici per €23.215,14 al 100% in base ad accordi già raggiunti ed in corso di esecuzione;
5. i fornitori non strategici per complessivi €68.426,15 al 43 % secondo rateizzazioni individualizzate come da prospetto 12 allegato alla proposta;
6. l'IVA e le ritenute alla fonte già iscritte a ruolo, al 100 %, limitatamente al debito per capitale, e le residue imposte già iscritte a ruolo al 50 %, per un importo complessivo di €376.083,13 da corrispondere in 153 rate crescenti a partire da ottobre 2010; i debiti tributari e previdenziali non ancora iscritti a ruolo al 100 % limitatamente al capitale, per un importo complessivo di €181.859,83 da corrispondere in 144 rate mensili crescenti, da ottobre 2020

	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALE
Pagamenti debiti privilegiati post stralcio	44.105,23	623.126,39	23.873,25	21.734,05	15.831,00	728.669,92
Pagamento debiti chirografari post stralcio	32.451,67	8.812,58	18.113,01	39.475,37	38.050,37	136.903,00
Pagamenti debiti OCC Nominato (Prededucibili)	8.820,00	35.280,00	26.439,90	-	-	70.539,90
Totale pagamenti procedura	85.376,90	667.218,97	68.426,16	61.209,42	53.881,37	936.112,82
Pagamento debiti del 2017 esclusi dall'accordo	28.442,50					28.442,50
Totale pagamenti	113.819,40	667.218,97	68.426,16	61.209,42	53.881,37	964.555,32
Flusso finanziario della gestione reddituale	105.855,52	99.259,44	106.417,79	97.136,87	91.367,20	500.046,83
Vendita cespiti	-	600.000,00				600.000,00
Nuova finanzia mezzi di terzi	-					-
Utilizzo banche a breve	43,00	43,00				
Disponibilità liquide iniziali	28.503,00	20.582,12	3.789,59	5.181,23	28.908,67	
Disponibilità liquide al servizio del debito	134.401,52	719.808,56	110.207,39	102.318,09	120.275,88	1.128.549,83
Investimenti	-	48.800,00	36.600,00	12.200,00		97.600,00
Rimborso finanziamenti nuova finanzia						-
Liquidità netta post pagamento debiti procedura	20.582,12	3.789,59	5.181,23	28.908,67	66.394,51	

rilevato che a seguito delle integrazioni fornite dalla difesa su richiesta del magistrato si è appreso: che i due soci illimitatamente responsabili, (come tali inevitabilmente sovraindebitati, per l'insolvenza della società e dunque obbligati a destinare anche il loro patrimonio personale alla soddisfazione dei creditori sociali, salve le esigenze di vita), sono gravati da obblighi di mantenimento e non hanno redditi tali da consentirne una parziale destinazione ai creditori;



che i due soci sono contitolari della proprietà di residue porzioni di terreno di cui una parte già venduta e destinata ad estinguere debiti della società, e una parte compromessa in vendita, il cui ricavato di €.40.000,00 sarà messo a servizio della procedura;

rilevato che nessuno dei creditori, (e dunque neppure i creditori che hanno votato contro la proposta), ha contestato la convenienza dell'accordo e che in effetti per quanto consta non pare vantaggiosa la prospettiva alternativa, ossia la vendita dei beni in sede di esecuzione forzata, atteso che la conclusione del procedimento urbanistico intrapreso ex art.18 della L.R. 20 del 2000 potrà auspicabilmente consentire di valorizzare gli immobili prima della vendita, come risulta dal parere definitivamente espresso e precisato dall'arch.Leonardo Tizi;

considerato, quindi, che sussistono i presupposti per omologare l'accordo, e dare corso alla sua esecuzione, per cui deve provvedersi alla nomina del liquidatore, nella persona del gestore della crisi;

OMOLOGA

L'accordo con i creditori, proposto da FLORA 2000 VIVAI società semplice agricola e dai soci Andrea Pagani e Michela Pagani come meglio identificati in epigrafe,

CONFERMA

La nomina del dott. Mauro Morelli come liquidatore della procedura,

DISPONE

- che la società predisponga, con cadenza trimestrale, una situazione economica corredata da un rendiconto finanziario e dei pagamenti effettuati;
- che i soci Andrea Pagani e Michela Pagani diano conto della movimentazione dei conti corrente di cui hanno la disponibilità, e non compiano atti di straordinaria amministrazione senza previa autorizzazione, riversando comunque al liquidatore il corrispettivo della vendita del terreno oggetto del preliminare, e/o di ogni altro atto di alienazione;
- che il liquidatore vigili sulla continuità e provveda all'accreditamento delle somme disponibili su un conto corrente bancario intestato alla Procedura, per consentire il pagamento ai creditori, nel rispetto dell'ordine e delle cause legittime di prelazione, depositando a sua volta una relazione semestrale, in cui dia conto dell'adempimento delle obbligazioni assunte, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, ex art. 13 legge 3/2012;
- che il liquidatore vigili sulla movimentazione dei conti nella disponibilità dei soci;

ORDINA

la pubblicazione dell'accordo e del presente provvedimento nel sito del Tribunale e al Registro delle imprese, e la trascrizione presso la conservatoria RR.II (Ufficio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate), a cura del Liquidatore.



Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al liquidatore nominato.

Bologna, 27/12/2018

Il Giudice Delegato

Dott. Anna Maria Rossi

